STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 93

Aspettativa per motivi di salute

L'aspettativa per motivi di salute e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base a giudizio di un collegio medico costituito da sanitari dell'Azienda, la esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente il regolare adempimento del servizio. Alle visite per tali accertamenti puo' partecipare, con funzione consultiva, un medico di fiducia dello interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa. Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute competono al dipendente i due terzi dello stipendio. Il collocamento in aspettativa per motivi di salute, d'ufficio o a domanda, non puo' essere disposto se non dopo esaurito il periodo di assenza previsto dall'art. 90.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VI — Congedi, assenze per malattie, aspettative, comandi, collocamenti fuori ruolo e disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-93-aspettativa-per-motivi-di-salute/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it